

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Rep. n. 58 del 26/09/2012

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (URBANISTICA, EDILIZIA)

Il giorno ventisei del mese di settembre dell'anno duemiladodici nella sede dell'Unione dei Comuni del Rubicone, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Gatteo (FC) in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi domiciliato per la carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.37 del 24/09/2012 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di San Mauro Pascoli (FC) in persona del Sindaco Gianfranco Miro Gori domiciliato per la carica presso il Comune di San Mauro Pascoli il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.37 del 24/09/2012 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di Savignano S/R (FC) in persona del Sindaco Elena Battistini domiciliata per la carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.67 del 17/09/2012, resa immediatamente eseguibile;

l'Unione "Comuni del Rubicone" in persona del Presidente Gianfranco Miro Gori domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.26 del 25/09/2012, resa immediatamente eseguibile.

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Sindaci dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e S. Mauro Pascoli, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, in conformità allo Statuto ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsti dallo Statuto;

- che l'articolo 5 dello Statuto dell'Unione dispone che i Comuni possano attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali ed elenca le funzioni ed i servizi da attribuire all'Unione in via di primo trasferimento;

- che la Legge Regionale 20/2000 prevede all'art. 15 che i Comuni possano "stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e per la costituzione di un apposito Ufficio di Piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi";

- che il PTCP di Forlì-Cesena, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, ripropone all'attenzione generale il ruolo ed il significato, sotto il profilo della pianificazione urbanistica e delle politiche socio-economiche, dell'Unione dei Comuni del Rubicone, quale condizione irrinunciabile e non più rinviabile per la promozione dello sviluppo urbanistico, economico e sociale dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo;

- che con precedenti convenzioni rep. n.45/2008 del 3 ottobre 2008, e rep. n.55/2011 del 30/06/2011:

- venivano trasferite all'Unione dei Comuni del Rubicone le funzioni relative alla

elaborazione di proposte dei Piani Strutturali Comunali dei singoli enti aderenti, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1455/2005;

- si stabiliva di demandare all'Unione Comuni del Rubicone la costituzione, per l'esercizio della funzione trasferita, di un apposito "UFFICIO DI PIANO" con i compiti previsti dall'allegato 5 della deliberazione della Giunta regionale n.1455/2005";
- si regolamentavano i rapporti fra gli enti interessati in conseguenza del trasferimento all'Unione Comuni del Rubicone delle funzioni relative alla elaborazione delle proposte dei Piani Strutturali Comunali (costituzione ed attuazione dell'Ufficio di Piano per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica – art. 48 L.R. n.20/2000);

- che il trasferimento di funzioni in precedenza attuato era limitato nei contenuti e nei tempi esaurendosi al momento del completamento della elaborazione del PSC, la cui approvazione era, comunque, mantenuta in capo ai singoli comuni cui venivano conservate le funzioni programmatiche;

- che, in tale prospettiva, il costituito Ufficio di Piano era configurato come "Unità di progetto" a tempo;

- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con deliberazioni consiliari rispettivamente n.67 del 17/09/2012 (Savignano sul Rubicone), n.37 del 24/09/2012 (San Mauro Pascoli) e n.37 del 24/09/2012 (Gatteo) hanno ora disposto di affidare all'Unione l'esercizio a tempo indeterminato di tutte le funzioni e la gestione dei servizi relativi alla Programmazione Territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.26 del 25/09/2012, dichiarata imme-

diatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni del Rubicone ha accettato il trasferimento di tali funzioni e servizi, approvando il medesimo schema di convenzione;

- che la costituzione di un Servizio Unificato, al quale affidare l'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale, consente la migliore coordinazione delle scelte territoriali di area vasta, anche in tema di infrastrutture e di servizi tecnologici e di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, unita alla semplificazione delle procedure ed all'armonizzazione della gestione amministrativa delle pratiche edilizie ed urbanistiche,

- che la configurazione giuridica alla quale si è fatto riferimento è il conferimento al Servizio unico della titolarità delle competenze in materia, in luogo dei Comuni che hanno costituito l'Unione, prevista dall'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

- che le linee guida per la organizzazione del Servizio unico e per la definizione delle modalità di gestione delle funzioni trasferite sono state oggetto di uno Studio di Fattibilità elaborato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano - Unità di Progetto dell'Unione dei Comuni del Rubicone, allegato alla presente Convenzione

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni del Rubicone, per brevità chiamata Unione, dell'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale.

2. In particolare, viene conferita, da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione,

- a) l'elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) la gestione del Servizio Edilizia (Sportello Unico Edilizia), compresa la gestione delle pratiche sismiche e paesaggistiche e la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- c) la gestione di altre attività individuate successivamente anche da norme di legge o di regolamento. In particolare l'Unione può ricevere l'incarico di gestire, per conto dei Comuni conferenti, procedure in materie attinenti quelle oggetto di trasferimento, di cui alle precedenti lettere a) e b), o con queste collegate, secondo i contenuti degli accordi che verranno di volta in volta definiti.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nello Studio di fattibilità allegato alla presente convenzione e nei Progetti organizzativi attuativi, che verranno successivamente approvati dalla Giunta dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura del Settore Personale, nel rispetto del principio del conferimento integrale delle funzioni.

4. L'ambito territoriale nel quale il Servizio dell'Unione svolge le proprie attività è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione.

Art.3 – Modalita' e tempi del trasferimento delle funzioni.

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene con la seguente tempistica:

- a) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, sulla base del progetto attuativo-stralcio (1^ FASE) contenuto nell'allegato studio di fattibilità, per quanto riguarda le funzioni relative alla elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti e disciplinati dalla L.R. 20/2000 (PSC e RUE),
- b) dalla data, comunque successiva alla definitiva approvazione del PSC e del RUE, che sarà stabilita dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del progetto attuativo de-

finitivo (2^a FASE), per quanto riguarda tutte le restanti funzioni. L'avvio di questa seconda fase dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione di PSC e RUE.

2. In particolare, fino alla data di cui alla precedente lettera b) le funzioni di programmazione, elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti urbanistici, previsti e disciplinati dalla L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e dai Piani Regolatori Generali, rimarranno di competenza dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Dalle date indicate alle precedenti lettere a) e b) l'Unione assume le competenze riguardanti le materie oggetto di conferimento, secondo le modalità indicate nello Studio di Fattibilità e nei successivi progetti attuativi approvati dalla Giunta dell'Unione e nei documenti di programmazione dell'Unione (bilancio di previsione, PEG-PDO e altri documenti).

4. Dalle date indicate alle precedenti lettere a) e b) cessano di operare le strutture che nei singoli Comuni svolgano le funzioni trasferite.

5. In relazione alle materie conferite, gli organi dell'Unione, nel rispetto delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti di natura politica, compresi quelli di programmazione del territorio, e gli atti di natura gestionale.

6. Sono fatte salve le competenze in qualità di Ufficiale di Governo, nonché le attribuzioni quale autorità in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica riservate dall'ordinamento ai Sindaci con riferimento alle rispettive comunità.

ART. 4- Sede

1. La sede centrale del servizio è a Savignano sul Rubicone.

2. Al momento del completamento del conferimento delle funzioni, presso ognuno dei Comuni aderenti all'Unione potrà essere attivo uno Sportello Territoriale, organizzato secondo quanto sarà definito in sede di progettazione specifica del servizio.

ART. 5- Dotazione organica e risorse umane

1. L'Unione esercita le competenze e le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, adeguata in relazione ai contenuti dei conferimenti effettuati secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
2. In via di prima applicazione l'articolazione del servizio e l'attribuzione del personale alla relativa unità organizzativa sono individuate nel progetto attuativo-stralcio (1^ FASE) contenuto nell'allegato studio di fattibilità, al quale si rimanda.
3. La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma con personale proprio e/o attraverso il comando o il trasferimento di personale dai Comuni aderenti all'Unione, nei limiti della dotazione necessaria, di tempo in tempo, allo svolgimento dei conferimenti effettuati.
5. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalle date previste al precedente art.3, comma 1 lettere a) e b) e nel periodo intermedio sulla base delle progressive esigenze operative.
6. Per quanto riguarda i dipendenti comandati a tempo parziale, il Responsabile del Servizio dell'Unione provvede, in accordo con le Amministrazioni di appartenenza, a stabilire i giorni e le modalità di impiego del dipendente presso il Servizio, così da garantire la sua piena funzionalità, tenuto conto dei peculiari adempimenti da svolgere e delle relative scadenze.
7. Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo

all'Unione.

8. Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai Comuni e/o dall'Unione.

9. In caso di trasferimento all'Unione del personale dei Comuni conferenti a tempo indeterminato e /o a tempo determinato, gli organi dei Comuni e dell'Unione provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni senza soluzione di continuità nei rapporti derivanti dai contatti individuali.

10. Il trasferimento avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte del Comune di origine.

11. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alla materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

12. La Giunta dell'Unione approverà la dotazione organica del servizio risultante dal progetto di gestione elaborato sulla base dello studio di fattibilità in maniera che sia garantito il completo e corretto svolgimento di tutte le funzioni trasferite.

13. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalle date di cui al precedente art.3, comma 1 lettere a) e b), nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura

occasionale o coordinata e continuativa, che questi abbiano stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite, ai sensi dell'art.2

Art. 6 – Risorse economiche e rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni aderenti.

2. L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dagli organi dell'Unione e relativi al servizio.

3. L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre e, comunque, entro i 15 giorni successivi alla richiesta da parte dei Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni dell'Unione ;

b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre e, comunque, entro i 15 giorni successivi alla richiesta da parte dei Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni dell'Unione;

c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

4. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

5. L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi:

-la verifica degli equilibri di bilancio da approvarsi entro il mese di settembre;

-l'assestamento di bilancio da approvarsi entro il mese di novembre.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

7. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

8. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

9. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel Bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 7 - Riparto delle spese

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti

2. Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel Bilancio dell'Unione e , per la parte non coperta da entrate proprie dell'Unione, saranno ripartite tra i Comuni in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente .

3. Si fa eccezione a tale criterio per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni inte-

ressati.

4. La Giunta può individuare, in sede di trasferimento , un diverso criterio utilizzabile in una prima fase, anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

5. I trasferimenti dei Comuni all'Unione saranno ripartiti in tre rate di cui la prima, pari al 50%, da versarsi entro il 31 gennaio, la seconda, pari al 40%, entro il 30 settembre e la terza, a saldo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo sulla base dei dati del verbale di chiusura.

6. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al Bilancio dell'Unione sono introitati dall'Unione e gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione stessa, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

7. Le modalità di riparto fra i Comuni dei contributi di costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione) e delle monetizzazioni saranno definite da successivi accordi anche in base alle scelte effettuate dal PSC in applicazione di principi di perequazione urbanistica.

Art.8 – Beni immobili, mobili e attrezzature

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali proprii, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni aderenti .

2. L'Unione utilizza, in particolare:

- in concessione d'uso gratuita, gli immobili o le porzioni di essi, nei quali i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle funzioni e attività conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle funzioni e attività conferite

3. Il conferimento all'Unione in concessione e/o in comodato d'uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

4. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni Conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

5. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

6. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

7. L'Unione provvede a condurre i beni in concessione d'uso o in comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per gestione e manutenzione ordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

8. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

9. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal Piano degli investimenti approvato nel Bilancio previsionale annuale e triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni pro-

pri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

10. Gli investimenti necessari per garantire l'espletamento delle funzioni e la gestione dei servizi trasferiti saranno oggetto di specifici accordi, sia per quanto riguarda il finanziamento, che per quanto riguarda le modalità di realizzazione.

11. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art.9 - Prestazioni a favore di altri enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri Enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria fissata dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel Bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

Art.10- Decorrenza e durata della convenzione.

1. L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato all'art.3 ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni del Rubicone.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

Art. 11 - Recesso, revoca del conferimento delle funzioni.

1. Il recesso di un singolo Comune dalla presente convenzione o la revoca del conferimento della funzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
2. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
3. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
5. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico

in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio del Comune revocante per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con il Comune interessato alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al Comune recedente per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. La revoca del conferimento delle funzioni deve avvenire nei modi e nei tempi stabiliti per il recesso dall'Unione dall'art. 4, comma 4, dello Statuto. Deve, pertanto, essere comunicata all'Unione entro il 30 di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. La revoca del conferimento delle funzioni da parte di un comune non fa venir meno l'obbligo dell'Ente revocante di far fronte agli obblighi maturati, né pregiudica la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

9. In particolare, il recesso dalla presente convenzione o la revoca del conferimento delle funzioni, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, comporta l'onere del risarcimento del danno, in particolare in caso di revoca da parte della Regione Emilia-Romagna dei contributi concessi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2000.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione con le modalità di cui al primo comma, le

controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.13 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art.14 - Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. N.131/86.

Art.15 – Norme transitorie e finali

1. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art.2 conferiti con la presente convenzione.

2. Ai sensi dell'art.29 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari l'Unione esercita le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni applicando i regolamenti di funzionamento interno in vigore nel Comune di Savignano sul Rubicone.

3. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto restano in vigore le disposizioni regolamentari a rilevanza esterna vigenti nei singoli Comuni, in via transitoria, fino alla definizione dei nuovi regolamenti dell'Unione.

4. Con la stipula della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia, con cui sono state affidate all'Unione la redazione del Piano strutturale e degli altri strumenti urbanistici eventualmente conferiti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone

Il Sindaco del Comune di Gatteo

Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Rubicone

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì-Cesena

Rep. n..... del

**OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MARE-
DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (UR-
BANISTICA, EDILIZIA)- AGGIORNAMENTO - INTEGRAZIONE CONVENZIONE**

Rep. N. 58 del 26/09/2012

Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Gatteo (FC) in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi domiciliato per la carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 10/05/2018 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di San Mauro Pascoli (FC) in persona del Sindaco Luciana Garbuglia domiciliata per la carica presso il Comune di San Mauro Pascoli la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 37 del 10/05/2018 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) in persona del Sindaco Filippo Giovannini domiciliato per la carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 34 del 10/05/2018, resa immediatamente eseguibile;

l'Unione "Rubicone e Mare" in persona del Presidente Filippo Giovannini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 14 del 14/05/2018, resa immediatamente eseguibile.

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e S. Mauro Pascoli hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, in conformità allo Statuto dell'Unione approvato dai rispettivi Consiglio Comunali ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 5 dell'allora vigente Statuto, i tre Comuni, con convenzione rep. N. 58 del 26/09/2012 e per le ragioni nella stessa evidenziate, hanno conferito all'Unione, che l'ha contestualmente accettato, l'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale, prevedendone la realizzazione in due fasi successive: la 1^a, riguardante le funzioni relative alla elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti e disciplinati dalla L.R. 20/2000 (PSC e RUE), con avvio dalla data di sottoscrizione della convenzione; la 2^a, riguardante tutte le restanti funzioni, con avvio dalla data, comunque successiva alla definitiva approvazione del PSC e del RUE, che sarebbe stata stabilita dalla Giunta dell'Unione, fissandola non più tardi del trentesimo giorno dalla data di approvazione di PSC e RUE;
- che, in tale contesto, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 20/2000, i Comuni hanno stipulato un accordo territoriale per l'elaborazione di piani urbanistici intercomunali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2000 (art. 48, commi 1,4 e 5 – L.R. 24 marzo 2000, n.20-);
- che, per dare attuazione a tale trasferimento di funzioni, l'assetto organizzativo dell'Unione è stato integrato con la costituzione di un apposito Ufficio di Piano;
- che, ai sensi:
 - dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 21 è stato modificato lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione di un'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincidesse con il distretto sanitario e costituisse, ai sensi dell'art. 7, comma 1,della

L.R. n. 21/2012, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa.

L'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, è stata quindi ampliata ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone assumendo il nome di Unione "Rubicone e Mare".

L'Unione come riconfigurata ha avviato la sua attività a decorrere dal 1 aprile 2014.

- Che, ai fini e per gli effetti del medesimo art. 7, i nove Comuni appartenenti alla Unione Rubicone e Mare hanno individuato le funzioni da esercitare in forma associata attraverso l'Unione. Fra queste non è compresa quella relativa alla Programmazione Territoriale, rimasta gestita in Unione solo con riferimento ai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;
- che, con deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 30 del 22 dicembre 2016, sono stati adottati il PSC ed RUE intercomunali dei quali è prevista a breve la nuova sottoposizione al Consiglio per l'approvazione;
- Che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato la Legge n.24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1 gennaio 2018, che ha introdotto nuovi strumenti di pianificazione territoriale in sostituzione di quelli disciplinati dalla L.R. n. 20/2000 ed, in particolare, il PUG (Piano Urbanistico Generale) destinato a sostituire PSC e RUE;
- che l'art. 3, comma 1, della L.R. 24/2017 prevede che i Comuni diano avvio al processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quella nuova entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa e lo concludano nei due anni successivi,
- che lo stesso art. 3, al comma 4, dispone che "i Comuni che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano adottato il piano strutturale comunale (PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) posano unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del PUG stabiliti dal Titolo III, Capo I, della legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, e concludono il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente

per il PSC. Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del RUE, secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art.3, richiamato al punto precedente.

- che l'art. 30, comma 3, della Legge Regionale in parola stabilisce che "le Unioni cui sia stato conferito l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica elaborano ed approvano gli strumenti di pianificazione con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti" e che "la predisposizione ed approvazione di PUG intercomunali può essere altresì concordata tra i Comuni facenti parte di una Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica";
- che tale disposizione, in ragione dell'assetto dell'Unione Rubicone e Mare sopra descritto, ha indotto i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ad aggiornare la convenzione precedentemente stipulata in riferimento alla tempistica ed alle modalità organizzative per il conferimento all'Unione delle funzioni afferenti la Programmazione territoriale, in particolare per il periodo intercorrente fra l'approvazione del PSC e del RUE e l'approvazione dei PUG;
- che l'aggiornamento e l'integrazione sono finalizzate ad una razionale e responsabilizzante gestione degli aspetti politici e tecnici delle procedure, garantendo il rispetto della normativa vigente e l'efficienza nelle risposte ai cittadini;
- che nel prossimo futuro, ai fini dell'applicazione della L.R. 24/2017, potrà essere acquisita una più precisa ed approfondita conoscenza ed elaborazione delle determinazioni di tutti gli altri Comuni membri dell'Unione circa l'assetto organizzativo da darsi in relazione alle funzioni di Programmazione Territoriale e ciò potrà permettere la definizione all'interno dell'Unione di un assetto organizzativo di medio-lungo periodo per quanto riguarda le funzioni in parola.
- che la revisione della Convenzione offre l'occasione per aggiornare anche aspetti organizzativi ed economici allo scopo di renderli funzionali ad una più efficiente e razionale organizzazione dei servizi;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione modifica ed integra la precedente Rep. N. 58 del 26/09/2012 che disciplina il conferimento all'Unione Rubicone e Mare (ex Unione Comuni del Rubicone), per brevità chiamata Unione, dell'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale, dando atto che, in relazione all'attuale composizione dell'Unione, il conferimento deve intendersi confermato esclusivamente da parte dei Comuni sottoscrittori e solo a questi devono intendersi riferite le disposizioni della originaria e della presente convenzione.

2. Per le parti non modificate e per quelle non in contrasto conservano validità i contenuti della convenzione Rep. N. 58 del 26/09/2012.

3. La presente convenzione disciplina l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e di partecipazione alla pianificazione territoriale, disposte dalla LR 24/2017, nonché per gli strumenti ed i procedimenti ai sensi della L.R.20/2000.

Art.3 – Modalità e tempi del trasferimento delle funzioni

1. Tempi e modalità di trasferimento delle funzioni, precedentemente disciplinati dall'articolo 3 della convenzione rep. n.58 del 26/09/2012, vengono modificati come segue:

a) FASE 1 - Rimangono conferite all'Unione le funzioni relative alla elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale previsti e disciplinati dalla L.R. 20/2000 (PSC e RUE),

b) FASE INTERMEDIA - dalla definitiva approvazione del PSC e del RUE e fino all'approvazione da parte dei Comuni dei PUG ai sensi della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 da redigersi attraverso l'Ufficio di Piano dell'Unione, la competenza ad esercitare e gestire le funzioni restanti viene attribuita secondo i contenuti del prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti" nel quale, per ogni procedimento, vengono individuati l'Ente e l'organo tecnico competenti. Per tutti i procedimenti non indicati nell'allegato la competenza deve intendersi mantenuta in capo ai singoli Comuni.

c) FASE 2 – approvazione e gestione del Piano urbanistico generale, in osservanza alle disposizioni dell'art. 30 della L.R. 24/2017. Le Giunte dei Comuni interessati potranno disporre l'attribuzione all'Unione delle funzioni e delle competenze relative all'attuazione degli strumenti urbanistici (Servizio Edilizia) anche prima dell'approvazione del PUG.

2. Nella fase intermedia l'Unione assume le competenze riguardanti le materie oggetto di trasferimento, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 4 e 5 e nei documenti di programmazione dell'Unione (bilancio di previsione, PEG-PDO ecc.).

3. Nella fase intermedia cessano di operare le strutture che nei singoli Comuni svolgono le funzioni trasferite, pertanto i relativi procedimenti dovranno essere seguiti integralmente dalle strutture tecniche dell'Unione.

4. In relazione alle materie progressivamente trasferite, gli organi dell'Unione, nel rispetto delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti di natura politica, compresi quelli di programmazione del territorio, e gli atti di natura gestionale secondo quanto indicato nel prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti".

5. Per l'attuazione di quanto riportato precedentemente i Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dall'esercizio e dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regionali e della disciplina predisposta dall'Unione.

6. L'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 2, effettuato con la presente convenzione, persegue l'obiettivo della gestione ottimale delle medesime funzioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

ART. 4- Modalità di funzionamento

1. Con delibera di Giunta dell'Unione da approvare contestualmente all'avvio della fase intermedia saranno individuati i fabbisogni in termine di personale da conferire e comandare; sono definiti gli stanziamenti da prevedere nel Bilancio dell'Unione ed individuate le necessità in termini di strumentazione.

2. In applicazione delle Norme dello Statuto dell'Unione Rubicone e Mare sull'organizzazione il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano viene nominato dal Presidente dell'Unione Rubicone e Mare, previa individuazione unanime da parte dei sindaci conferenti la funzione.

3. L'Unione ed i Comuni interessati conformano le proprie organizzazioni in modo da renderle adeguate alle funzioni da svolgere e da gestire, secondo quanto previsto nel prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti".

4. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalle date di cui al precedente art.3 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi abbiano stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite.

5. E' attribuita al Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano la gestione di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione in materia urbanistica, compresi gli eventuali uffici decentrati e/o sportelli territoriali eventualmente costituiti.

6. All'interno della struttura organizzativa dell'Unione possono essere previste posizioni di responsabilità per territorio e/o materia, fermo restando la responsabilità unica del Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano, al quale sono attribuiti i compiti di cui all'art.107 del TUEL.

ART. 5 - Dotazione organica, trasferimento ed assegnazione del personale

1. L'Unione, dalla decorrenza della fase intermedia, di cui al precedente articolo 3 si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività, oggetto della presente convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32 del D.lgs 267/2000.

Art. 6 - Riparto delle spese

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto disposto dai successivi commi di questo articolo.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, spettano all'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni conferenti, in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi.

4. Tutte le spese di funzionamento e gestione dei servizi trasferiti saranno previste nel Bilancio dell'Unione e , per la parte non coperta da entrate proprie dell'Unione, saranno conferite da altri Enti e/o attribuite dai Comuni conferenti, ripartendole in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale (da trasferire e/o comandare); nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

6. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo la seguente modalità: l'Ufficio Unico di Piano trasmette mensilmente, entro il 15 del mese successivo, gli atti di accertamento relativi agli introiti derivati dalle suddette attività ai Comuni conferenti, nel rispetto del principio della territorialità e nei casi in cui è obbligatorio per legge.

7. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione delle convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.

8. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

9. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

10. A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a. L'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione. L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio, viene esaminato entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di scrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione, comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico-amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati, i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico-amministrativa.

b. Il rendiconto di gestione.

11. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno successivo.

12. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di

previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art.7- Decorrenza e durata della convenzione.

1. Le modifiche introdotte dalla presente convenzione hanno validità dalla data di approvazione del PSC e del RUE intercomunali da parte del Consiglio dell'Unione, fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica, ai sensi della L.R.24/2017, per accompagnare al meglio la configurazione delle strutture verso l'assetto definitivo, in applicazione della medesima Legge Regionale.

Art.8 - Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. N.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone

Il Sindaco del Comune di Gatteo

Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Rubicone

**CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MAREDELLE FUNZIONI RELATIVE
ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (URBANISTICA, EDILIZIA)- AGGIORNAMENTO -
INTEGRAZIONE CONVENZIONE Rep. N. 58 del 26/09/2012**

Repertorio n. 78 del 10/09/2018

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 63 DEL 28/08/2019

OGGETTO: CONVENZIONE REP. N. 78 DEL 10/09/2018 - AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2 RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

L'anno 2019 addì ventotto Agosto alle ore 14:30 nella Sede Amministrativa dell'Unione Rubicone e Mare, presso il Comune di Savignano sul Rubicone, si è riunita la Giunta nelle persone dei Sigg.ri:

Componente	Carica	Presente	Assente	Assessori presenti con delega permanente
GIOVANNINI FILIPPO	Presidente	X		
ZABBERONI SILVERIO	Assessore	X		
GOZZOLI MATTEO	Assessore		X	
BISACCHI MARIA LETIZIA	Assessore	X		
VINCENZI GIANLUCA	Assessore		X	
BATTISTINI ERMES	Assessore		X	(SIMONETTI MARIKA)
BARTOLINI SARA	Assessore		X	(DELLACHIESA DANIELA)
GARBUGLIA LUCIANA	Assessore		X	(NICOLETTI CRISTINA)
SABATTINI QUINTINO	Assessore	X		

Giunta convocata in composizione ristretta (art. 49, comma 6 e 7, del vigente Statuto)
Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE MARGHERITA CAMPIDELLI**.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti in calce alla proposta, i pareri di cui all'art.49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DELIBERA

Di approvare, all'unanimità, l'allegata proposta di deliberazione.

Con successiva e separata votazione unanime la presente delibera viene dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

PROPOSTA DEL SETTORE : UFFICIO DI PIANO UNIFICATO – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: CONVENZIONE REP. N. 78 DEL 10/09/2018 – AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2 RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

Sentita la relazione del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini, illustrativa della seguente proposta di deliberazione;

Premesso che:

- con Del. C.U. n. 14 del 14/05/2018 l'Unione Rubicone e Mare ha approvato lo “Schema di aggiornamento – integrazione della convenzione Rep. n. 58 del 26/09/2012 per il conferimento all'Unione dei Comuni del Rubicone delle funzioni relative alla programmazione territoriale (Urbanistica, Edilizia)”, ed, unitamente, l'allegato documento “Schema dei progetti, atti e procedimenti”;
- il medesimo schema di convenzione è stato approvato dai consigli comunali di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, con i seguenti atti:
 - Del. di Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone n. 34 del 10/05/2018;
 - Del. di Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli n. 37 del 10/05/2018;
 - Del. di Consiglio Comunale di Gatteo n. 25 del 10/05/2018;
- con Del. C.U. n. 15 del 14/05/2018 è avvenuta l'approvazione del PSC e del RUE intercomunali per i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo;
- l'integrazione alla convenzione n. 58 del 26/09/2012, avente ad oggetto “Conferimento all'Unione dei Comuni del Rubicone delle funzioni relative alla programmazione territoriale (Urbanistica, Edilizia) è stata poi sottoscritta dagli enti interessati con atto rep. n. 78 del 10/09/2018;

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

Dato atto che:

- l'art. 3 della citata convenzione n. 78/2018 prevede che *“dalla definitiva approvazione del PSC e del RUE e fino all’approvazione da parte dei Comuni dei PUG ai sensi della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, da redigersi attraverso l’Ufficio di Piano dell’Unione, la competenza ad esercitare e gestire le funzioni restanti viene attribuita secondo i contenuti del prospetto, allegato “Schema dei progetti, atti e procedimenti” nel quale, per ogni procedimento, vengono individuati l’Ente e l’organo tecnico competenti. Per tutti i procedimenti non indicati nell’allegato la competenza deve intendersi mantenuta in capo ai singoli Comuni.”*;

- l'allegato alla convenzione, contenente lo “Schema dei progetti, atti e procedimenti” individua puntualmente, per ogni comune, l'elenco dei procedimenti di natura urbanistica in corso alla data di approvazione della Del. C.U. n. 14 del 14/05/2018, riportando per ciascuno di essi i principali riferimenti agli atti approvati e/o sottoscritti, la validità degli stessi, e l'ufficio competente a seguirli;

- per quanto riguarda i procedimenti in capo al Comune di Savignano sul Rubicone si dà atto di alcuni accordi di programma in corso, di alcuni piani attuativi da perfezionare, di possibili aggiornamenti agli schemi di convenzione approvati ma non sottoscritti, e da aggiornare a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 24/2017, specificando altresì che *“I procedimenti in corso di perfezionamento, attuativi della previgente strumentazione urbanistica, ai sensi della L.R. 47/1978, possono subire varianti non sostanziali ai sensi della medesima legge e, quindi, da gestire nell'ambito delle competenze comunali. Le modifiche sostanziali, relativi ai medesimi procedimenti, dovranno essere gestiti nell'ambito della Delibera di indirizzi, ai sensi della L.R.24/2017”* e che *“L'ufficio urbanistica comunale gestisce il procedimento approvativo dei piani urbanistici attuativi fino alla sottoscrizione della Convenzione urbanistica (il collaudo viene gestito dal servizio edilizia e le cessioni dall'ufficio patrimonio)”*;

Dato atto inoltre che:

- con atti successivi alla Del. C.U. n. 14 del 14/05/2018, come anche disposto dalla stessa delibera, è stata istituita la struttura organizzativa ed assegnato il relativo personale,

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

funzionale all'esercizio delle funzioni trasferite, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" dell'Unione stessa, approvato con delibera di G.U. n. 52 del 22/11/2007 e ss.mm.ii.;

- in particolare sono stati approvati i seguenti atti:

- Del. G.U. n. 49 del 27/06/2018 "Individuazione del fabbisogno di personale da assegnare all'Ufficio di Piano – Programmazione Territoriale, in attuazione dell'articolo 3 della Convenzione rep n. 58 del 26 settembre 2012 e dell'art. 4 dell'integrazione della convenzione, approvata con deliberazione n. 14 del 14 maggio 2018", che individua il fabbisogno di personale da assegnare all'Ufficio di Piano – Programmazione territoriale, con la descrizione delle attività e la tempistica prevista per i diversi procedimenti;
- Del. G.U. n. 98 del 21/11/2018 "Revisione della dotazione organica - ricognizione annuale delle eccedenze di personale - approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021", che prevede l'assunzione di personale da attribuire all'ufficio tramite assunzione e/o trasferimento o comando dai comuni;
- Del. G.U. n. 36 del 08/05/2019 "Modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – provvedimenti", quale aggiornamento del fabbisogno di personale in capo ai diversi settore;

- in particolare l'Ufficio di Piano Unificato, nella fase di avvio delle attività, risultava composto da quattro figure di istruttore direttivo tecnico categoria D ed una figura di istruttore tecnico, categoria C. Le prime così ripartite: una figura coperta tramite assunzione, per la figura del responsabile del settore, due tramite trasferimento dal Comune di Savignano sul Rubicone dal 01/01/2019, ed una coperta parzialmente, per 12 ore, tramite comando dal Comune di San Mauro Pascoli; la figura di istruttore tecnico C, coperta tramite trasferimento dal Comune di San Mauro Pascoli.

Ravvisato che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasferito all'Unione le uniche due figure assegnate all'ufficio urbanistica fino al 31/12/2018, determinando in tal modo il venir meno

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

di una struttura all'interno dell'ente, cui assegnare eventuali procedimenti inerenti tale funzione;

- occorre aggiornare l'elenco dei procedimenti contenuto nel documento "Schema dei progetti, atti e procedimenti", allegato alla convenzione rep. 78/2018, in quanto come da comunicazione delle funzionarie dell'Unione ing. Barbara Casadei ed arch. Simona Roccoli, assunta al protocollo al n. 28135 del 9 agosto 2019, alcuni dei procedimenti indicati hanno concluso il loro iter urbanistico e devono pertanto essere gestiti da parte degli uffici lavori pubblici, patrimonio ed edilizia privata, per dar corso alla loro attuazione;
- dalla revisione dell'elenco dei procedimenti emerge pertanto che i procedimenti ancora da gestire dal punto di vista urbanistico, che la convenzione 78/2018 pone in capo ai comuni, sono tre accordi di programma, eventuali varianti non sostanziali ai piani approvati ed eventuale adeguamento di convenzioni non sottoscritte, alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 24/2017;

Rilevato che:

- gli accordi di programma rientrano nella gestione di governo del territorio di rilievo sovracomunale ed eventuali varianti agli stessi verrebbero gestite dalla struttura tecnica dell'Unione, coerentemente agli accordi in essere ed a quanto stabilito, da parte degli enti interessati, relativamente alla programmazione territoriale;
- eventuali varianti non sostanziali ai piani approvati ed eventuale adeguamento di convenzioni non ancora sottoscritte possono essere gestite dalla struttura tecnica dell'Unione, rimanendo comunque in capo all'Amministrazione comunale l'approvazione delle varianti ai piani urbanistici attuativi, anche per un opportuno coordinamento fra i diversi atti di natura urbanistica sottoscritti da parte delle amministrazioni comunali e da parte dell'Unione;

Ritenuto pertanto di stabilire, in relazione a quanto precedentemente pattuito, che, sulla base dell'aggiornamento ai procedimenti del Comune di Savignano, contenuti nel documento "Schema dei progetti, atti e procedimenti – aggiornamento agosto 2019", che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, e

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

coerentemente a quanto stabilito all'art. 3 punto 3 della Convenzione rep. 78/2018, cessi definitivamente di operare la struttura che nel Comune di Savignano svolgeva la funzione urbanistica, e che pertanto i relativi procedimenti vengano seguiti integralmente dalla struttura tecnica dell'Unione, compresi gli accordi di programma in essere, eventuali varianti non sostanziali ai piani approvati ed eventuale adeguamento di convenzioni non sottoscritte, ferma restando in capo all'organo politico del Comune l'approvazione delle varianti ai piani attuativi.

Ritenuto, inoltre, che l'aggiornamento del documento "Schema dei progetti, atti e procedimenti" sia finalizzato ad una razionale e responsabilizzante gestione degli aspetti politici e tecnici delle procedure, garantendo il rispetto della normativa vigente, e persegua obiettivi di efficienza, economicità ed opportuno coordinamento delle politiche territoriali.

Visto il seguente documento, che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:

"Schema dei progetti, atti e procedimenti – aggiornamento agosto 2019";

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto dell'Unione "Rubicone e Mare";
- la L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" dell'Unione, approvato con delibera di G.U. n. 52 del 22/11/2007;
- il Decreto del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare di nomina dell'Ing. Eva Cerri quale Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano, prot. n.31950 del 01/10/2018;

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

Acquisito, in ordine alla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000, reso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

DELIBERA

1. Di approvare il documento “Schema dei progetti, atti e procedimenti – aggiornamento agosto 2019”, allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che cessi definitivamente di operare la struttura che nel Comune di Savignano svolgeva la funzione urbanistica, e che pertanto i relativi procedimenti vengano seguiti integralmente dalla struttura tecnica dell'Unione, compresi gli accordi di programma in essere, eventuali varianti non sostanziali ai piani approvati ed eventuale adeguamento di convenzioni non sottoscritte, ferma restando in capo all'organo politico del Comune l'approvazione delle varianti ai piani attuativi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs., n. 267 del 18/08/2000.

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
CAMPIDELLI MARGHERITA**

**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
GIOVANNINI FILIPPO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- E' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000).
- La presente delibera diventa esecutiva dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio .